



# COMUNE DI VALLEDORIA

Provincia di Sassari

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Prot. N 5545/2020

## **ORDINANZA N. 18 DEL 11.06.2020**

**OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. RIORGANIZZAZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE IN DEROGA AL REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA. NUOVE DISPOSIZIONI. RIATTIVAZIONE**

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASSUNTI I POTERI DEL SINDACO AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N° 8 DEL 29.01.2020**

VISTE le ordinanze del Presidente della Regione Sardegna n. 23 del 17 maggio 2020 e n. 27 del 2 giugno 2020 e relativi allegati;

RICHIAMATA la disciplina per l'esercizio del commercio su area pubblica nel Comune di Valledoria, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 30/07/2019;

VISTO il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" cosiddetto "Decreto Rilancio";

RITENUTO OPPORTUNO, per il periodo emergenziale dovuto al Covid-19, riorganizzare le aree mercatali in deroga alla predetta regolamentazione comunale, al fine di contenere la diffusione del virus e per consentire la ripresa delle attività mercatali;

DATO ATTO che è stato raggiunto l'accordo tra l'amministrazione e i rappresentanti di categoria maggiormente rappresentativi sulla proposta presentata dalla amministrazione di riorganizzazione del mercato settimanale del sabato ubicato a Valledoria in Piazza Padre Pio;

VISTA la planimetria dell'area mercatale predisposta dall'ufficio Attività Produttive e condivisa con i rappresentanti di categoria maggiormente rappresentativi;

RITENUTA, la necessità di adottare con urgenza ogni provvedimento idoneo a consentire la riattivazione delle attività commerciali presso il mercato settimanale del sabato di Valledoria, disponendo che ogni attività vi si svolga conformemente alle prescrizioni poste per contenere la diffusione del COVID-19;

VISTO l'art.32 della Legge n.833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO IL Dlgs n. 267 del 18 agosto 2000 e in particolare l'art. 50, comma 5 in materia di attribuzioni del Sindaco per l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in caso di emergenza sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene trasmesso al Prefetto di Sassari;

## ORDINA

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19,

1. È consentita, a decorrere dalla data del 13 giugno 2020, nel rispetto delle regole di distanziamento e divieto di assembramento, l'apertura del mercato settimanale nella giornata del SABATO nella piazza PADRE PIO. L'attività mercatale avrà luogo in via ordinaria dalle ore 7,00 alle ore 15,00, fatta eccezione per la prima giornata, nella quale l'orario di apertura di attività coincide con il termine delle corrette procedure di installazione, che avranno inizio alle ore 07,30 su coordinamento del servizio di Polizia Locale, supportato dalla Compagnia Barracellare di Valledoria.
2. L'area mercatale viene ampliata e riorganizzata rispetto alla sua conformazione ordinaria (vedasi planimetria "Allegato 1"), al fine di garantire spazi idonei alla presenza di:
  - un'area di rispetto frontale ad ogni posteggio di 1 metro, per lo stazionamento dei clienti serviti;
  - corsie mercatali con larghezza di 2 metri;
  - un'area di rispetto per lo stazionamento dei clienti in attesa per ogni posteggio non inferiore alla superficie di posteggio assegnata, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;
  - organico complessivo di posteggi di 44 di cui:
    - n° 35 mt. 8,00 x mt. 4,50 (mq. 36,00) \* n° 9 mt. 5,00 x 5,00 (mq. 25,00):
    - POSTEGGI RISERVATI ALIMENTARI: n° 5 (mq. 36,00);
    - POSTEGGI RISERVATI NON ALIMENTARI: n° 28 (mq. 36,00);
    - POSTEGGI LIBERI: N° 2 (mq. 36,00);
    - POSTEGGI RISERVATI AGRICOLTORI: N° 9 (mq. 25,00).
3. A seguito dei suddetti accordi con i rappresentanti di categoria, viene assegnato d'ufficio ad ogni titolare di posteggio uno specifico stallo così come identificato numericamente nella planimetria "Allegato 1", fatta salva la possibilità di scambio delle postazioni, da attuarsi precedentemente alla prima installazione e di comune accordo tra gli esercenti interessati. Tali accordi dovranno essere tempestivamente comunicati nella giornata di prima installazione (13 giugno 2020) agli agenti di Polizia Locale presenti nell'area mercatale, che provvederanno a darne notizia al servizio Commercio.
4. Al fine di garantire il necessario distanziamento interpersonale, nei posteggi con dimensione mt. 5,00 x 5,00 potranno essere serviti contemporaneamente un numero massimo di 1 cliente, mentre nei posteggi con dimensione mt. 8,00 x mt. 4,50 un numero massimo di 2. Sarà cura dei titolari di posteggio di sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze interpersonali di almeno un metro, ed al divieto di assembramento.
5. Durante lo svolgimento delle attività mercatali dovrà essere garantito:
  - l'accesso all'area mercatale in modo ordinato e, se del caso, potrà essere contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
  - il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
  - ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
  - utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti.
6. Saranno a carico del titolare di posteggio le seguenti misure:
  - pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
  - l'avvertimento all'utenza sull'uso obbligatorio delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
  - messa a disposizione della clientela di soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani in ogni banco;
  - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
  - Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
  - sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze interpersonali di almeno un metro ed al divieto di assembramento;

- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce, in alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
  - in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.
7. I dispositivi di protezione individuale, dopo il loro utilizzo, devono essere smaltiti in base alla vigente normativa di riferimento nella tipologia di rifiuto secco indifferenziato.
  8. Il tracciamento dei posteggi dovrà essere eseguito nella giornata di venerdì 12.06.2020 a cura del personale in dotazione all'Area Affari Generali - servizio Commercio ed Attività Produttive, in collaborazione con il Responsabile dell'Area Tecnica, che ha dato la propria disponibilità in merito.
  9. In deroga al rispetto della tempistica prevista dall'art. 6, comma 4 lett.f) del D.L:gs. N° 285/1992, ai fini di consentire il corretto tracciamento dei posteggi nell'Area mercatale nella data di venerdì 12 giugno 2020, a cura del Responsabile della Polizia locale, di adottare apposita ordinanza che vieti la sosta dei veicoli nell'area interessata al tracciamento e la regolazione del traffico veicolare.
  10. Al Responsabile della Polizia Locale, in deroga al rispetto della tempistica prevista dall'art. 6, comma 4 lett.f) del D.L:gs. N° 285/1992, di emettere apposita ordinanza di regolazione del traffico veicolare della viabilità ricadente nella zona stradale interessata allo svolgimento dell'attività mercatale e zone stradali limitrofe; al fine di garantire la sicurezza all'interno dell'area mercatale, il competente ufficio di Polizia Locale dovrà provvedere alla chiusura o alla limitazione della circolazione veicolare nelle strade interessate come da planimetria "Allegato 1", con il supporto della Compagnia Barracellare del comune di Valledoria.
  11. Al Responsabile dell'Area Ambiente – servizio Manutenzioni di mettere a disposizione del servizio di Polizia Locale i dispositivi in dotazione, quali trasenne e altro materiale idoneo alla messa in sicurezza della zona mercatale.
  12. Al servizio di Polizia Locale, con il supporto della Compagnia Barracellare di Valledoria, di organizzare la logistica sul posizionamento e rimozione delle transenne, o altro materiale idoneo, funzionali al corretto svolgimento delle attività mercatali.
  13. Per tutta la durata dell'attività mercatale, al servizio di Polizia Locale, supportato dalla Compagnia Barracellare di Valledoria, di garantire il rispetto delle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica Covid- 19, quali: rispetto delle distanze interpersonali minime di sicurezza, uso dei dispositivi di protezione individuale, azioni di contingentamento ove necessario e qualsiasi altra azione finalizzata alla soluzione di criticità contingenti.
  14. Ai fini del corretto svolgimento dell'insediamento degli operatori economici nell'area mercatale, la presenza, nella giornata di sabato 13.06.2020 presso l'Area mercatale:
    - del Responsabile della Polizia locale e di agenti di polizia locale dal medesimo individuati;
    - a supporto del servizio di Polizia Locale, di componenti la Compagnia Barracellare del Comune di Valledoria, individuati dal Capitano della Compagnia.

### **DISPONE**

Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti a far data dal 13 giugno 2020 e fino al 31 agosto 2020, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori, diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie.

### **INFORMA**

Avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Sardegna o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La presente ordinanza è immediatamente efficace e pubblicata sul sito del Comune di Valledoria [www.comune.valledoria.ss.it](http://www.comune.valledoria.ss.it) oltre che all'albo pretorio comunale.

La pubblicazione ha ruolo di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 4 del D.L. 19 del 25 marzo 2020).

Costituisce parte integrante e sostanziale della presente la planimetria "Allegato 1".

Si fa obbligo Alla Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza. La presente ordinanza verrà trasmessa a:

- Polizia Municipale, SEDE;
- Carabinieri (Comando Compagnia e Stazione), Valledoria,
- Prefettura, Ufficio territoriale del Governo, Piazza d'Italia n. 31, Sassari,
- Questura di Sassari;
- A.S.S.L. Sassari, Servizio Igiene e Sanità pubblica, Via Rizzeddu, n. 21/b Sassari
- al Capitano della Compagnia Barracellare del Comune di Valledoria per l'organizzazione delle funzioni di supporto al servizio di Polizia Locale
- Responsabile Area Affari Generali, SEDE;
- Responsabile Area Tecnica, SEDE;
- Responsabile Area Ambiente e Patrimonio, SEDE.

Valledoria li 11/06/2020

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
Dott. Lorenzo Moretti firmato digitalmente